

N. 00488/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00376/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 376 del 2014, proposto da:

Waldner Srl, Asem Srl, rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Casiraghi, con domicilio eletto presso Francesca Mantovan in Venezia, San Polo, 1543;

contro

Universita' degli Studi di Venezia Ca' Foscari, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Biagini, Andrea Giuman, con domicilio eletto presso Alfredo Biagini in Venezia, S. Croce, 466/G;

nei confronti di

Labozeta Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Frisina, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25 del DLgs n. 104/2010;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 4874 del 07.02.2014, mediante il quale l'Università Cà Foscari Venezia ha comunicato alla capogruppo mandataria della costituenda a.t.i. l'approvazione dei verbali di gara della "procedura aperta per la fornitura di attrezzature di laboratorio per la didattica e la ricerca con lavori di installazione e messa in opera per la sede Universitaria del Campus Scientifico" ed ha decretato l'aggiudicazione definitiva a favore di Labozeta S.p.A.; dei verbali di gara; della procedura ad evidenza pubblica sopra descritta; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Venezia Ca' Foscari e di Labozeta Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

considerato

che l'infondatezza della censura con cui la ricorrente contesta il giudizio della commissione giudicatrice è correlata al fatto che, come è stato ripetutamente affermato, i provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione avente natura tecnica sono sindacabili dal giudice amministrativo per vizi di legittimità e non di merito, nel senso che non è consentito al giudice amministrativo esercitare un controllo c.d. di tipo "forte" sulle valutazioni tecniche opinabili, che si tradurrebbe nell'esercizio da parte del giudice di un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell'amministrazione. È ben vero che l'esercizio della discrezionalità tecnica non è di per sé idoneo a determinare l'affievolimento dei diritti soggettivi di coloro che dal provvedimento amministrativo siano eventualmente pregiudicati, ma è anche vero che il ricorso a criteri di valutazione tecnica conduce sovente ad un ventaglio di soluzioni possibili, destinato inevitabilmente a risolversi in un apprezzamento non privo di un certo grado di opinabilità: in situazioni di tal fatta il sindacato del giudice, essendo pur sempre un sindacato di legittimità e non di merito, è destinato ad arrestarsi sul limite oltre il quale la stessa opinabilità dell'apprezzamento operato dall'amministrazione impedisce d'individuare un parametro giuridico che consenta di definire quell'apprezzamento illegittimo. Con la conseguenza che compete al giudice di vagliare la correttezza dei criteri giuridici, la logicità e la coerenza del ragionamento e l'adeguatezza della motivazione con cui l'amministrazione ha supportato le proprie valutazioni tecniche. In altre parole, quando il giudizio presenta valutazioni ed apprezzamenti che presuppongono un oggettivo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione che si sia mantenuta entro i suddetti margini: margini che nel caso in esame risultano pacificamente rispettati dall'amministrazione, atteso che la commissione – composta da esperti nel settore – non s'è limitata ad esprimere una generica valutazione mediante l'attribuzione di un punteggio numerico, ma ha adeguatamente giustificato l'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi con giudizi descrittivi delle valutazioni effettuate;

che, in ordine al sub elemento di valutazione M1.6 ("indice di contenimento"), la commissione ha effettivamente modificato i criteri per l'attribuzione dei punteggi individuati dal disciplinare (4 punti al primo miglior valore, 2 punti al secondo miglior valore e 1 punto al terzo miglior valore), e ciò in quanto, anziché limitarsi ad assegnare i punteggi previsti al primo, al secondo e al terzo miglior valore (conformemente, peraltro, con la prescrizione contenuta nel disciplinare secondo cui "la commissione valuterà, sulla base di specifica descrizione della scheda tecnica e del type-test-report secondo norma EN 14175 parte terza, gli indici di contenimento, premiando i migliori valori

dichiarati”), ha invece individuato autonomi parametri di riferimento (le “forbici” di valori compresi tra 0 e 0,2 ppm, tra 0,2 e 0,4 ppm e tra 0,4 e 0,65 ppm alle quali attribuire 4, 2 e, rispettivamente, 1 punto) a cui assegnare i punteggi: punteggi che, dunque, non sarebbero più stati attribuiti a scalare dal primo al terzo miglior valore, ma che avrebbero potuto essere tutti ricompresi – come è effettivamente avvenuto – in una sola medesima fascia parametrica. In altre parole, mentre il disciplinare stabiliva che soltanto un concorrente poteva aggiudicarsi i 4 punti (e cioè quello che fosse risultato fruitore del miglior valore di indice di contenimento), conseguendo necessariamente il possessore del secondo miglior valore 2 punti ed il terzo 1, il sistema individuato dalla commissione ha consentito di attribuire lo stesso punteggio - sia quello migliore che quelli intermedio o deteriore – a tre diversi concorrenti, con buona pace del punteggio decrescente previsto dalla legge di gara;

che, tuttavia, ancorchè i 4 punti fossero attribuiti soltanto alla ricorrente ed il punteggio dell’aggiudicataria fosse ridotto a 1, i tre punti differenziali non servirebbero comunque alla ricorrente per superare il punteggio complessivo assegnato alla controinteressata ed ottenere, pertanto, l’aggiudicazione della gara: donde l’inammissibilità per difetto di interesse - alla luce dell’infondatezza del precedente motivo di gravame - della presente censura;

che, dunque, per le suesposte considerazioni il ricorso va respinto;

che, peraltro, apprezzate le circostanze, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Enrico Mattei, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)